



Provincia di Arezzo

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI

DI CONTENIMENTO AL CINGHIALE

approvato con:

Deliberazione del Consiglio Provinciale

n° 176 del 18.12.2003



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO AL CINGHIALE

PARTE 1 - PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO

- Articolo 1 *(Ruolo della Provincia)*
- Articolo 2 *(Ruolo degli Ambiti Territoriali di Caccia)*
- Articolo 3 *(Programma di contenimento della fauna selvatica)*
- Articolo 4 *(Aree di intervento)*
- Articolo 5 *(Tecniche di intervento)*
- Articolo 6 *(Impiego degli operatori)*
- Articolo 7 *(Conseguimento dell'abilitazione)*
- Articolo 8 *(Mezzi di intervento)*

PARTE 2 - REALIZZAZIONE DEL CONTROLLO

- Articolo 9 *(Tipologie di controllo)*
- Articolo 10 *(Attivazione del controllo)*
- Articolo 11 *(Procedura di attivazione nel territorio a caccia programmata e negli Istituti Faunistici)*
- Articolo 12 *(Scelta degli operatori)*
- Articolo 13 *(Provvedimenti di autorizzazione)*
- Articolo 14 *(Ruolo e funzioni degli operatori nella gestione degli interventi di controllo)*
- Articolo 15 *(Funzioni della Polizia Provinciale)*
- Articolo 16 *(Funzioni delle Guardie Giurate di Istituti di vigilanza privata convenzionati)*
- Articolo 17 *(Funzioni degli altri addetti alla vigilanza)*
- Articolo 18 *(Funzioni dei cacciatori che intervengono in veste di coadiutori)*
- Articolo 19 *(Doveri dei coadiutori)*
- Articolo 20 *(Procedura per gli interventi di contenimento nelle Riserve Naturali)*
- Articolo 21 *(Interventi di controllo straordinario)*

PARTE 3 - VIGILANZA E SANZIONI

- Articolo 22 *(Addetti alla vigilanza)*
- Articolo 23 *(Sanzioni amministrative e penali)*
- Articolo 24 *(Sanzioni accessorie)*
- Articolo 25 *(Provvedimenti a carico dei coadiutori)*
- Articolo 26 *(Provvedimenti a carico dei responsabili di distretto)*
- Articolo 27 *(Norma finale)*

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO AL CINGHIALE

PARTE 1

PROGRAMMAZIONE DEL CONTROLLO

Articolo 1

Ruolo della Provincia

La Provincia, in collaborazione con i Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) provvede al controllo del cinghiale, per il mantenimento della densità agro-forestale dei vari ecosistemi.

Il controllo del cinghiale viene attuato in adempimento alle disposizioni di cui all'art. 37 della L.R. n° 3/1994, all'art. 15 della L.R. 49/1995 ed alle altre disposizioni del Regolamento Regionale n° 32/2002 e di quello provinciale per la gestione faunistico – venatoria del cinghiale.

Articolo 2

Ruolo degli Ambiti Territoriali di caccia

I Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) collaborano con la Provincia al controllo del cinghiale, mediante lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) forniscono le recinzioni elettriche (elettropascoli) a coloro che ne fanno richiesta;

- b) concorrono ad individuare le aree con priorità di intervento;
- c) possono presentare le richieste di intervento per le Zone di Rispetto Venatorio (Z.R.V.);
- d) comunicano alla Provincia i nominativi di agenti compresi tra quelli indicati all'art. 51 della L.R. 3/1994, disposti a collaborare in modo volontario alla gestione degli interventi di controllo.

Articolo 3

Programma di contenimento della fauna selvatica

Il controllo del cinghiale avviene nel rispetto dei contenuti del "Programma di contenimento della fauna selvatica" predisposto ed approvato dalla Giunta Provinciale, dopo aver conseguito il parere favorevole dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica.

Il programma di contenimento ha durata quinquennale, coincidente con quella del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (P.F.V.P.) ed il piano di interventi di ogni anno è predisposto in base ai seguenti criteri di riferimento:

- livelli di presenza del cinghiale sul territorio;
- impatto provocato sulle attività antropiche;
- priorità ed obiettivi di gestione faunistico-venatoria, nelle tre forme di destinazione differenziata del territorio (A.T.C., zone a divieto di caccia, aree destinate all'attività venatoria in forma privata).

Articolo 4

Aree di intervento

Il controllo del cinghiale sarà effettuato in tutte e tre le forme di destinazione differenziata del territorio provinciale.

Negli A.T.C., nelle Aziende Faunistico-Venatorie (A.F.V.) ed in quelle Agrituristiche-Venatorie (A.A.V.), l'applicazione degli interventi di contenimento terrà conto della suddivisione del territorio in aree vocate e aree non vocate. Le tecniche di contenimento utilizzabili potranno essere anche diverse, però finalizzate al raggiungimento degli obiettivi gestionali. Gli interventi di contenimento numerico saranno modulati, come intensità, in funzione delle densità obiettivo fissate dal Regolamento Regionale n° 34/2002. Gli interventi potranno essere effettuati in tutto il periodo intercorrente tra la data di chiusura della caccia al cinghiale e quella di apertura.

Nelle aree di divieto saranno possibili interventi di controllo numerico sia negli istituti faunistici, di cui alla L.R. 3/1994, che nelle aree protette di cui alla L.R. 49/1995. La sola eccezione riguarderà le "Oasi di Protezione", dove non sono previsti interventi di contenimento numerico.

Nelle Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) e Zone di Rispetto Venatorio (Z.R.V.) gli interventi di contenimento avranno l'obiettivo di eradicare la popolazione, o quantomeno contenerla entro i limiti di densità fissati dal Regolamento Regionale per le aree non vocate. I medesimi obiettivi saranno perseguiti anche nelle Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna (Z.P.) ed in quelle di protezione urbana (Z.P.U.), qualora queste rientrino all'interno dell'area non vocata, mentre per quelle situate all'interno dell'area vocata, il controllo del cinghiale si porrà i medesimi obiettivi delle aree circostanti.

Nelle Riserve Naturali invece il controllo è realizzato in funzione del livello dei danni alle attività antropiche, con l'obiettivo di ridurli entro i limiti stabiliti dalle Comunità delle Riserve Naturali.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 86, comma 2, lettera b, del Regolamento Regionale n° 34/2002 gli interventi di controllo nelle aree a divieto di caccia, dovranno essere concentrati prevalentemente nei mesi da gennaio a maggio e senza distinzione nell'arco dell'intera settimana.

Articolo 5

Tecniche di intervento

Il controllo del cinghiale viene attuato facendo riferimento alle tecniche di intervento individuate dall'I.N.F.S., nelle linee guida per la gestione del cinghiale.

Tra i metodi ecologici (o indiretti), verrà privilegiato l'impiego delle recinzioni elettrificate, dei dissuasori acustici e l'allontanamento con i cani. Altre forme di prevenzione potranno essere utilizzate purché non contrastino con le suddette linee guida.

Il contenimento diretto prevede invece il prelievo dei capi per mezzo della cattura e dell'abbattimento, quest'ultimo eseguito in forma individuale, all'aspetto ed in forma collettiva, con le tecniche della girata e della braccata, privilegiando la prima per non arrecare un disturbo eccessivo alle altre componenti faunistiche.

Le modalità di impiego della girata sono state appositamente concordate con l'I.N.F.S., in funzione dei seguenti criteri:

- a) obiettivi del Programma di contenimento della fauna selvatica;
- b) esigenza di raggiungere un rapporto credibile tra sforzo profuso e risultati ottenuti.

L'impostazione originaria del metodo è stata perciò adattata alle caratteristiche ambientali del territorio provinciale ed ai sensi del presente regolamento è adottata la seguente distinzione:

- la **girata** viene impiegata utilizzando al massimo 20 operatori complessivi ed un numero di cani non superiore a 7;
- la **braccata** prevede invece il ricorso ad un numero illimitato di operatori e ad una muta di cani, superiore a 7.

La Provincia si riserva la possibilità di fare ricorso ad ulteriori tecniche di prelievo che non contrastino con quelle indicate

dall'I.N.F.S., qualora ve ne sia specifica necessità, in relazione a esigenze di conservazione della fauna selvatica o di tutela della sicurezza pubblica.

Articolo 6

Impiego degli operatori

Gli interventi di controllo diretto vengono attuati dalla Provincia con l'impiego dei seguenti operatori:

1. personale della Polizia Provinciale e/o di Istituti di vigilanza privata convenzionati con la Provincia stessa;
2. altri addetti alla vigilanza di cui all'art. 51, L.R. 3/1994;
3. proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano gli interventi di controllo, purché questi siano in possesso della licenza di caccia;
4. cacciatori abilitati dalla provincia, ai sensi dell'art. 37, comma 4, secondo le modalità indicate al successivo articolo 6.

Gli operatori di cui ai punti 3 e 4 collaborano con il personale della Polizia Provinciale e con gli altri addetti alla vigilanza, con funzione di coadiutori ed agiscono in stretta collaborazione e sotto il controllo di questi.

L'impiego dei suddetti operatori avverrà nel rispetto delle modalità indicate nel Programma di contenimento della fauna selvatica, ciascuno secondo le mansioni assegnategli dagli artt. 14, 15, 16 e 17.

Articolo 7

Conseguimento dell'abilitazione

Il conseguimento dell'abilitazione da parte dei soggetti con funzione di coadiutori nella realizzazione degli interventi di contenimento, avviene secondo le modalità indicate dalla Provincia e approvate con Deliberazione della Giunta Provinciale n° 83 del 16.03.1999.

Il rilascio dell'abilitazione avviene a coloro che abbiano presentato alla Provincia

specificata richiesta per ciascuna delle forme di prelievo indicate all'articolo 4.

L'abilitazione agli interventi in forma singola, da appostamento, può essere conseguita sia dai cacciatori iscritti al registro provinciale della caccia al cinghiale in battuta, che da quelli non autorizzati a questa forma di esercizio venatorio.

L'abilitazione agli interventi in forma collettiva, che prevedono l'impiego della braccata è rilasciata esclusivamente agli iscritti al registro provinciale per la caccia in battuta.

L'abilitazione agli interventi con il metodo della "girata" è rilasciata esclusivamente ai cacciatori iscritti al registro provinciale per la caccia in battuta che abbiano presentato specifica richiesta per cacciatore in girata o per conduttore di limiere. Fino a che non saranno state rilasciate le suddette tipologie di abilitazione, gli interventi in girata verranno effettuati utilizzando i cacciatori già abilitati agli interventi in braccata.

Il rilascio delle abilitazioni di cui ai punti precedenti è subordinato alla partecipazione dei richiedenti ai corsi di formazione organizzati dalla provincia, secondo programmi concordati con l'I.N.F.S. e al superamento di una specifica prova di esami.

Per ciascuna tecnica di prelievo la Provincia predispone un apposito albo dei cacciatori abilitati, tenuto periodicamente aggiornato con le nuove entrate e le uscite.

L'abilitazione agli interventi di controllo non ha limitazioni temporali e può cessare per le seguenti motivazioni:

- a) rinuncia ad effettuare gli interventi di controllo da parte del cacciatore, presentata mediante comunicazione scritta, alla Provincia;
- b) revoca dell'abilitazione da parte della Provincia, a seguito di violazioni penali di cui all'articolo 23 del presente regolamento.

Articolo 8

(Mezzi di intervento)

Gli interventi di abbattimento vengono effettuati con i mezzi di cui all'art. 13 della L. 157/1992, privilegiando, quando possibile, le

armi a canna rigata. In ogni caso, a partire dall' 01.01.2005, gli interventi si svolgeranno unicamente con armi a canna rigata.

Le catture sono realizzate con trappole costituite da recinti di cattura (chiusini), con meccanismo di autoscatto impostato dalla preda.

PARTE 2

REALIZZAZIONE DEL CONTROLLO

Articolo 9

Tipologie di controllo

La Provincia attiva gli interventi di controllo secondo due forme:

- a) un controllo definito "ordinario", attuato nel rispetto delle disposizioni del Programma di contenimento della fauna selvatica e con modalità stabilite nel presente regolamento;
- b) un controllo definito "straordinario", adottato in casi di necessità e di urgenza a seguito di Decreto del Presidente della Provincia e realizzato con modalità e tempi indicati nel suddetto provvedimento.

Articolo 10

Attivazione del controllo ordinario

Gli interventi di controllo ordinario vengono attivati dalla Provincia secondo la procedura di cui al successivo articolo 11, ad eccezione delle Riserve Naturali istituite ai sensi della L.R. 49/1995, per le quali la procedura di intervento è descritta al successivo articolo 20 del presente regolamento.

Articolo 11

Procedura di attivazione nel territorio a caccia programmata e negli Istituti Faunistici

Il controllo ordinario è disposto dalla Provincia su richiesta diretta da parte dei seguenti soggetti:

- a) agricoltori, in forma singola o associata o tramite le Associazioni Agricole di categoria;
- b) Comitati di gestione delle Z.R.C., per i terreni compresi all'interno di tali istituti;
- c) Comitati di Gestione degli A.T.C. per quelli posti all'interno delle Z.R.V.;
- d) concessionari di Aziende Faunistico – Venatorie e Agrituristico – Venatorie;
- e) da qualunque cittadino privato che abbia subito un danno rilevante da parte del cinghiale.

Le richieste di intervento devono essere presentate in forma scritta al comando della Polizia Provinciale, anche utilizzando l'apposito modello.

Qualora ritenga che vi possano essere le motivazioni per l'intervento, la segreteria della Polizia Provinciale attiva il responsabile del distretto di gestione, all'interno del quale si trovano i terreni su cui è stato richiesto l'intervento, per effettuare il sopralluogo di verifica. Il sopralluogo può essere effettuato direttamente dal responsabile di distretto o da un suo sostituto. Nelle aree a divieto di caccia la Provincia può disporre direttamente il relativo sopralluogo e farlo svolgere alle GG.GG. di I.V.P. convenzionati. Nelle A.F.V. e A.A.V. al sopralluogo partecipa anche il concessionario o un suo rappresentante.

Nel corso del sopralluogo viene verificata la tipologia dei danni e stabilite le misure per contrastarli. In primo luogo viene valutata la possibilità di fare ricorso a tecniche di contenimento indiretto (impiego di elettropascoli), subordinando la realizzazione del controllo diretto all'efficacia delle misure preventive.

Per gli interventi richiesti nel territorio soggetto a caccia programmata, nelle Z.R.C., nelle Z.R.V. e nelle Z.P. gli elettropascoli vengono forniti dagli A.T.C., mentre nelle

Oasi di protezione e nelle Riserve Naturali è la Provincia a fornirli a coloro che ne fanno richiesta. La messa in opera degli elettropascoli è compito delle squadre di caccia al cinghiale, iscritte al registro provinciale e dei proprietari e/o conduttori dei terreni interessati; questi potranno essere coadiuvati dalle GG.GG. di I.V.P. convenzionati, per i terreni posti all'interno delle Z.R.C. ed per le Riserve Naturali.

Nei casi in cui l'entità dei danni è tale da rendere ormai inutile il ricorso alle misure di prevenzione, oppure, in quelli in cui la morfologia e l'estensione dell'area danneggiata non consentono il ricorso alle recinzioni elettriche o, infine, quando le stesse non sono disponibili, viene disposto immediatamente il controllo diretto, da attuarsi entro i tempi stabiliti dal Regolamento Regionale n° 34/2002: 20 giorni per le aree vocate e 5 per quelle non vocate. La data, la tecnica di intervento, l'ora e la località di ritrovo degli operatori vengono stabilite dalla Provincia, concordandole con il responsabile del distretto di gestione e con il concessionario, nel caso di A.F.V. e A.A.V. .

Articolo 12

Scelta degli operatori

Il responsabile del distretto di gestione individua anche gli operatori che realizzeranno l'intervento in veste di coadiutori del personale della Polizia Provinciale e degli altri addetti alla vigilanza. Nelle A.F.V. e A.A.V. la scelta del personale avviene anche in collaborazione con il concessionario.

Per gli **interventi all'aspetto** gli operatori saranno individuati all'interno dell'albo degli abilitati a questa forma di prelievo, privilegiando nella scelta il criterio della "residenza venatoria".

Per gli **interventi in braccata** gli operatori sono forniti dalle squadra di caccia al cinghiale secondo i criteri seguenti:

- nelle aree vocate – di massima - interviene la squadra di caccia a cui è assegnata

l'area di gestione che include i territori in cui è stato richiesto l'intervento;

- nelle aree non vocate, gli operatori sono indicati dal responsabile di distretto con un criterio di rotazione tra le squadre delle aree di gestione confinanti con l'area non vocata, anche in funzione della loro disponibilità e della vicinanza alla zona di intervento;
- nelle aree a divieto di caccia, ed in particolare per le Z.R.C. e Z.R.V. l'individuazione degli operatori è effettuata con i medesimi criteri delle aree non vocate, di comune accordo tra il responsabile del distretto venatorio e il Comitato di Gestione dell'istituto faunistico;

Per gli **interventi in girata** gli operatori saranno scelti in funzione dei medesimi criteri individuati per la braccata, utilizzando gli abilitati a quest'ultima forma di intervento fino al momento in cui non sarà disponibile l'albo degli abilitati per "cacciatore in girata" e per "conduttore di limiere".

Articolo 13

Provvedimenti di autorizzazione

Gli interventi di contenimento rientranti nella forma del controllo diretto, sono autorizzati dalla Polizia Provinciale.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata con Provvedimento del Comandante, del quale costituisce parte integrante la modulistica allegata. Questa è costituita da:

- a) scheda di adesione dei partecipanti;
- b) scheda di verifica e registrazione dei capi abbattuti;
- c) modulo per la consegna degli stessi agli aventi diritto;
- d) dichiarazione di proprietà o conduzione dei terreni in cui viene effettuato l'intervento;
- e) scheda individuale per ciascun operatore su cui indicare se ha o meno esplosi dei colpi ed, in caso affermativo, il numero di questi.

In ciascun provvedimento sono indicati data, località e tecnica di intervento, gli operatori addetti alla direzione e realizzazione dell'intervento, e quelli che partecipano in veste di coadiutori, la destinazione dei capi abbattuti.

Ciascun provvedimento di autorizzazione è protocollato nell'apposito registro degli interventi di controllo.

Articolo 14

Ruolo e funzioni degli operatori nella gestione degli interventi di controllo

Gli operatori di cui all'art. 6 esercitano le funzioni assegnategli dal presente regolamento e dalla normativa vigente, ciascuno nel rispetto delle proprie mansioni.

Articolo 15

Funzioni della Polizia Provinciale

La Polizia Provinciale esercita le attività di supervisione, coordinamento e vigilanza in tutte le fasi di gestione degli interventi di controllo e soltanto in casi del tutto eccezionali potrà occuparsi anche della direzione e realizzazione dell'intervento.

Le attività suddette prevedono l'esercizio delle seguenti funzioni:

1. eventuale sopralluogo di accertamento, a seguito della richiesta di intervento, per valutare l'entità e la natura dei danni e stabilire le misure di intervento;
2. scelta della tecnica di controllo in accordo con il responsabile del distretto di gestione e predisposizione del provvedimento di autorizzazione di cui al precedente art. 12;
3. vigilanza durante le operazioni di controllo, con particolare riferimento al rispetto delle modalità di intervento, al comportamento tenuto dagli operatori ed alle misure di sicurezza adottate;
4. compiti di cui ai punti 1-9 del successivo art. 17, nei casi in cui la Polizia Provinciale effettui anche la direzione e realizzazione dell'intervento;

5. attivazione e controllo degli impianti di cattura e soppressione dei capi catturati;
6. raccolta, archiviazione ed analisi dei risultati degli interventi di controllo.

Articolo 16

Funzioni delle Guardie Giurate di Istituti di vigilanza privata convenzionati

Le Guardie Giurate di istituti di vigilanza privata, nominate con decreto prefettizio e convenzionate con la provincia, supportano e collaborano con la Polizia Provinciale nelle varie fasi degli interventi di controllo ed in particolare svolgono le seguenti mansioni:

1. sopralluoghi di accertamento, a seguito della richiesta di intervento negli Istituti Faunistici a divieto di caccia e soprattutto nelle Z.R.C.;
2. direzione e realizzazione dell'intervento, consistente nell'esercizio dei compiti di cui ai punti 1-9 del successivo art. 17.

Articolo 17

Funzioni degli altri addetti alla vigilanza

Agli agenti di cui all'art. 51 della L.R.3/1994 è affidata la direzione e la responsabilità nella realizzazione di ciascun intervento. Ad essi in particolare spettano i seguenti compiti:

1. redigere l'elenco dei partecipanti e verifica del possesso della relativa abilitazione di cui all'art. 37, L.R. 3/1994, per quella specifica tecnica di intervento;
2. controllo della validità della licenza di porto d'armi per uso di caccia, della polizza di assicurazione per la responsabilità civile contro terzi e dell'avvenuto pagamento delle tasse di concessione governativa e regionale;
3. concordare le modalità di collocazione delle poste e dei canai, nel caso degli interventi in girata e in braccata e dei singoli operatori per gli interventi da appostamento con le figure di cui al punto 4 del successivo art. 17, incaricate delle suddette operazioni;

4. individuare gli operatori incaricati di collocare le tabelle di segnalazione di cui all'art. 18, comma 1, punto 4;
5. verificare, quando possibile, la disposizione degli operatori ed il rispetto delle condizioni di sicurezza;
6. controllare l'avvenuta collocazione delle tabelle di segnalazione dell'intervento, di cui all'art. 18, comma 1, punto 4, da parte dei coadiutori incaricati.
7. seguire lo svolgimento degli interventi e controllare il comportamento tenuto dai singoli cacciatori;
8. verifica dei capi abbattuti ed apposizione del contrassegno numerato in modo conforme a quanto stabilito dall'art. 19, comma 2 del Regolamento Provinciale per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale;
9. assegnazione dei capi abbattuti secondo le modalità indicate nel provvedimento di autorizzazione dell'intervento.

Gli agenti cui viene affidata la responsabilità degli interventi saranno prioritariamente le guardie venatorie volontarie, tuttavia potranno essere autorizzati dalla Provincia, anche su indicazione degli A.T.C., altri agenti previsti dal suddetto art. 51, L.R. 3/1994, disponibili ad offrire la loro collaborazione in modo volontario, al di fuori del loro orario di lavoro e dei loro compiti istituzionali. In tale caso sarà sufficiente che questi soggetti siano in possesso di un nulla osta rilasciato dal loro Ente, Corpo o Arma di appartenenza, che consenta loro di utilizzare la propria qualifica per i compiti legati alla direzione e realizzazione degli interventi di contenimento.

Articolo 18

Funzioni dei cacciatori che intervengono in veste di coadiutori

I proprietari e/o conduttori dei fondi in possesso di licenza di caccia e i cacciatori abilitati al controllo del cinghiale collaborano alla realizzazione dell'intervento di controllo con gli operatori di cui agli artt. 14, 15 e 16, mediante lo svolgimento delle seguenti funzioni:

1. forniscono le generalità e la documentazione richiesta all'agente a cui è affidata la responsabilità e la direzione dell'intervento;
2. firmano la scheda di adesione dei partecipanti, dichiarando di conoscere ed accettare integralmente le disposizioni contenute nel presente regolamento;
3. concordano con il suddetto agente le modalità di realizzazione dell'intervento, con particolare riferimento alla sua localizzazione territoriale ed alla conseguente collocazione degli operatori;
4. collocano i cartelli per segnalare l'intervento lungo le vie di accesso alla zona in cui viene realizzato. La segnalazione dell'intervento è obbligatoria per tutte le tecniche di abbattimento e le tabelle di avviso dovranno contenere la scritta: "*attenzione intervento di controllo al cinghiale in corso*" e indicare la tecnica utilizzata. Le persone incaricate della collocazione delle tabelle di segnalazione dovranno essere espressamente indicate nella scheda di adesione dei partecipanti, di cui all'art. 13, comma 2, lettera "a".
5. dispongono i singoli operatori sul territorio nel rispetto delle modalità concordate, su incarico dell'agente che dirige l'intervento. Questa mansione deve essere svolta esclusivamente da parte di figure individuate appositamente dal suddetto agente, tra i cacciatori partecipanti all'intervento ed indicate nella scheda di adesione dei partecipanti. L'accettazione dell'incarico da parte di queste è comprovata mediante apposizione della loro firma sulla scheda medesima;
6. compilano al termine dell'intervento la scheda individuale di cui all'art. 13, comma 2, lettera "e" e la riconsegnano al responsabile dell'intervento.

Le figure incaricate della disposizione degli operatori avranno inoltre il compito di impartire ad ognuno di essi le disposizioni, preventivamente concordate con l'agente responsabile dell'intervento, in merito al comportamento da tenere ed in particolare le regole da seguire al momento dello sparo.

Fa carico agli operatori partecipanti all'intervento il rispetto tassativo delle più rigorose norme di sicurezza nell'uso delle

armi e di prudenza assoluta, a garanzia del primario dovere di tutelare l'incolumità fisica di chiunque si dovesse trovare – per qualunque motivo – in un raggio o portata lesiva, relativa alle armi utilizzate, liberando pertanto la Provincia da ogni responsabilità correlata a tale libera e volontaria partecipazione.

Articolo 19

Doveri dei coadiutori

I cacciatori che partecipano alla realizzazione degli interventi di controllo dovranno essere perfettamente a conoscenza dei contenuti del presente regolamento.

Oltre al giubbotto di riconoscimento di cui alla disposizione congiunta dell'art. 15, L.R. 20/2002 e del cap. "norme particolari" della D.G.P. n° 733 dell'11.11.2002, tutti gli operatori dovranno indossare l'apposito cappello, anch'esso di colore arancione;

Durante l'esecuzione dell'intervento ciascun operatore dovrà attenersi in modo scrupoloso alle disposizioni impartitegli dall'organo di vigilanza, responsabile dell'intervento ed a quelle fornite dai responsabili addetti alla loro collocazione.

Sono assolutamente vietati i seguenti comportamenti:

- a) esplodere colpi verso un bersaglio, senza la sicurezza che - in caso di colpo a vuoto - dietro di esso vi sia una superficie schermante che impedisca al proiettile di proseguire oltre la sua traiettoria;
- b) esplodere colpi verso un bersaglio, senza la certezza che, nello spazio interessato dalla traiettoria del proiettile, non vi siano altri operatori, o persone in genere, che possano venire colpiti in caso di colpo a vuoto;
- c) esplodere colpi in aria o in altre direzioni per richiamare i cani o per stimolarli alla caccia, che non siano sparati con munizioni a salve;

L'eventuale ferimento o decesso di operatori, o di chiunque si dovesse trovare – per qualunque motivo – in un raggio o portata lesiva relativa alle armi utilizzate, in

seguito a violazioni di cui alle lettere a), b), c) del comma precedente, comporterà automaticamente la non idoneità dell'operatore che ha sparato ed il conseguente ritiro dell'abilitazione.

Articolo 20

Procedura per gli interventi di contenimento nelle Riserve Naturali

La richiesta di intervento per i terreni compresi entro il perimetro delle Riserve Naturali e delle aree contigue deve essere presentata, in forma scritta, all'U.O. "Parchi e Riserve" della Provincia.

Ricevuta la richiesta, il Dirigente del Servizio dispone l'esecuzione del sopralluogo di accertamento e verifica che può essere effettuato dal personale tecnico dell'ufficio, da quello della vigilanza addetta alle Riserve Naturali o da Guardie Giurate di Istituti di vigilanza privata convenzionati.

In base agli esiti del sopralluogo verranno individuate le modalità di intervento facendo dapprima riferimento a tecniche di contenimento indiretto, subordinando la realizzazione del controllo diretto all'efficacia delle misure preventive.

Nel caso di ricorso ad interventi di contenimento diretto, l'U.O. Parchi e Riserve in forma il Comando della Polizia Provinciale, il quale provvede a rilasciare l'autorizzazione secondo le modalità di cui all'art. 13 del presente regolamento.

Per gli interventi di abbattimento gli operatori che partecipano alla realizzazione in veste di coadiutori saranno individuati dal responsabile del distretto di gestione limitrofo a quello della Riserva in cui viene eseguito l'intervento, con le medesime modalità di cui all'articolo 12.

Il coordinamento delle fasi di gestione degli interventi e la vigilanza nel corso di questi sarà effettuata dal personale della Polizia Provinciale addetto alle Riserve Naturali.

La direzione dell'intervento, oltre che al personale di cui al comma precedente, potrà

essere affidata alle Guardie Giurate di Istituti di vigilanza Privata convenzionati con la Provincia ed alle guardie volontarie delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 51 della L.R. 3/1994, che si rendano disponibili a collaborare con l'U.O. Parchi e Riserve per la realizzazione di questo servizio.

La realizzazione degli interventi di abbattimento avverrà nel rispetto delle modalità indicate agli articoli precedenti per il restante territorio provinciale.

Gli interventi di cattura saranno eseguiti direttamente dal personale della Polizia Provinciale addetto alla vigilanza delle Riserve Naturali coadiuvato dagli addetti alla vigilanza di cui al precedente comma 5. La soppressione dei capi catturati sarà effettuata con modalità stabilite esclusivamente dalla Polizia Provinciale.

Articolo 21

Interventi di controllo straordinario

La Giunta può autorizzare il Presidente della Provincia ad adottare misure eccezionali per il controllo del cinghiale su tutto il territorio, o su parte di esso, per fare fronte a situazioni di tangibile pericolosità per le attività antropiche e per la pubblica incolumità.

Tali misure vengono adottate mediante Decreto del Presidente della Provincia e con procedura indipendente dalle disposizioni del presente regolamento e consistono in interventi a carattere straordinario, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera "b" del presente regolamento, per i quali, le modalità di attuazione, gli operatori, i tempi e la localizzazione nel territorio, sono indicate, di volta in volta, nei singoli provvedimenti autorizzativi.

PARTE 3

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 22

Addetti alla vigilanza

La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento spetta al personale di cui all'art. 6, comma 1, punti 1 e 2.

Articolo 23

Sanzioni amministrative e penali

Le violazioni compiute nel corso degli interventi di controllo alla normativa vigente in materia di armi e di attività venatoria, saranno punite con le sanzioni amministrative o penali stabilite dalle leggi che disciplinano tali materie.

Articolo 24

Sanzioni accessorie

Oltre alle sanzioni di cui all'articolo precedente le violazioni alle normative in materia di caccia ed armi, comportano anche l'applicazione delle seguenti sanzioni accessorie:

- a) **sospensione individuale** dell'abilitazione agli interventi di controllo al cinghiale per un periodo compreso tra 1 e 3 anni, nel caso in cui un operatore commetta violazioni amministrative alla legge sulla caccia che comportino le sanzioni di cui all'art. 58, comma 1, lettere a), d), e), f), g), o), compiute successivamente al conseguimento dell'abilitazione stessa;
- b) **revoca individuale** dell'abilitazione nel caso in cui un operatore riporti condanna definitiva o faccia richiesta di oblazione o di patteggiamento per le violazioni di cui all'art. 30 della L. 157/1992, ed agli articolo 3 e 4 della L. 110/1975, compiute successivamente al conseguimento dell'abilitazione stessa;
- c) **revoca collettiva** dell'abilitazione alla intera squadra nel caso in cui durante l'esercizio dell'attività venatoria, nei tempi indicati dal calendario venatorio, o durante gli interventi di controllo, con le tecniche

della girata e della braccata, un operatore abbatta esemplari di cervo, daino, capriolo o muflone o specie particolarmente protette di cui all'art. 2, comma 1, della L. 157/1992.

La sospensione o la cancellazione dei cacciatori ed eventualmente della squadra dal registro provinciale viene disposta dalla Provincia, dandone comunicazione ai diretti interessati, tramite lettera raccomandata.

Articolo 25

Provvedimenti a carico dei coadiutori

Oltre a quanto disposto dagli articoli precedenti, è automaticamente stabilita la cessazione temporanea della possibilità di partecipare agli interventi di controllo, nei casi in cui gli addetti alla vigilanza, alla direzione ed al coordinamento dell'intervento accertino i comportamenti commessi a titolo collettivo e/o individuale, di seguito elencati:

1) *Non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 3 a 6 mesi* l'operatore che nel corso di un intervento di controllo abbia commesso le seguenti infrazioni:

- a) mancata collocazione delle tabelle di segnalazione dell'intervento, fornite dalla Provincia;
- b) disposizione degli operatori sul territorio in modo difforme da quella concordata con l'addetto alla vigilanza che coordina e dirige l'intervento;
- c) mancata compilazione della scheda individuale di cui all'art. 13, comma 2, lettera e) soprattutto per quanto riguarda il numero di colpi esplosi;
- d) mancato uso del cappello o del giubbotto ad alta visibilità;

2) *Non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 6 a 12 mesi* l'operatore che nel corso di un intervento di controllo abbia commesso le seguenti infrazioni:

- a) mancata disponibilità, per tre volte consecutive, a partecipare agli interventi di controllo;

b) rinuncia intenzionale ad abbattere una parte dei capi giunti a tiro, nonostante vi fossero le condizioni idonee per consentirne l'abbattimento.

3) *Non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 1 a 2 anni* l'operatore che nel corso di un intervento di controllo abbia commesso le seguenti infrazioni:

- a) esplosione di colpi verso un bersaglio senza la sicurezza che in caso di colpo a vuoto, dietro di esso vi sia una superficie schermante che impedisca al proiettile di proseguire oltre la sua traiettoria;
- b) esplosione di colpi verso un bersaglio, senza la certezza che, nello spazio interessato dalla traiettoria del proiettile, non vi siano altri operatori, o persone in genere, che possano venire colpiti in caso di colpo a vuoto;
- c) esplosione di colpi in aria o in altre direzioni per richiamare i cani o per stimolarli alla caccia, che non siano sparati con munizioni a salve;

4) *Non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 3 a 6 mesi* la squadra che si sia rifiutata di collaborare con gli agricoltori per la messa in opera delle recinzioni elettriche.

5) *Non può partecipare agli interventi di controllo per un periodo da 6 a 12 mesi* la squadra che si rende responsabile delle seguenti infrazioni:

- a) mancata disponibilità per tre volte consecutive a partecipare agli interventi di controllo;
- b) rinuncia intenzionale da parte di uno o più operatori ad abbattere una parte dei capi giunti a tiro, nonostante vi fossero le condizioni idonee per consentirne l'abbattimento;

Nei casi di cui ai punti 4 e 5, gli interventi all'interno dell'area di gestione della squadra oggetto dei provvedimenti di cui al presente articolo, verranno effettuati dalle altre squadre appartenenti al medesimo distretto, per tutto il periodo di validità del provvedimento stesso.

Articolo 26

Provvedimenti a carico dei responsabili di distretto

La Provincia può disporre anche la revoca dei responsabili di distretto nei seguenti casi:

- a) qualora non eseguano o non facciano eseguire i sopralluoghi di verifica disposti dalla provincia, a seguito della richiesta di intervento presentata da una delle figure di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), d), e).
- b) qualora non contattino tutte le squadre o tutti gli operatori singoli del proprio

distretto per partecipare agli interventi di controllo.

Articolo 27

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni del Testo Unico sui Regolamenti Regionali (Reg. Reg. n° 34/2002) e di quello provinciale per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale.